COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
Provincia di Bergamo
c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 688601 - P. IVA 00294190160

Ordinanza Dirigenziale N. 80
Data di registrazione 19/11/2026

OGGETTO: REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 72 DEL 15.10.2026

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

VISTA l'ordinanza n. 72 del 15.10.2026;

VISTA la richiesta da parte degli ambulanti del mercato Prot n. 16164 del 13 Novembre 2026 nella quale si richiede la revoca parziale dell'ordinanza sopra indicata nella fattispecie la chiusura di via Ponti intersezione con via Longobardica durante la giornata del mercato settimanale;

RAVVISATA la difficoltà da parte dei cittadini di recarsi al mercato causa mancanza di parcheggi in prossimità del mercato;

NON TROVANDOSI in situazione di conflitto d'interesse tale da far scattare l'obbligo di astensione in relazione all'adozione del presente provvedimento;

ESAMINATO l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 a mente del quale "il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva e preliminare della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante l'idoneità e la correttezza dell'azione amministrativa";

DICHIARATO di aver effettuato il relativo controllo;

DATO ATTO che al fine di preservare e assicurare la tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione sia opportuno adottare misure concernenti il riassetto della viabilità ordinaria in alcune vie;

VISTI gli articoli 5 c. 3, 6 e 7 c. 4 lett. f) e 7 c. 1 lett. a) del D. L.vo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada);

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con d.p.r. 16
dicembre 1992 n. 495 e sue successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l'art. 107 e 109 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 ed il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 23/2025, con cui è stato nominato Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale e Commercio al Commissario Dott. Ubbiali Luca;

ORDINA

a decorrere dalle ore 07.00 del 20 Novembre 2026 di adottare i seguenti provvedimenti viabilistici:

REVOCA del seguente punto:

VIA PONTI (dall'intersezione con via Longobardica all'intersezione con via Linificio)

- ☐ Istituzione divieto di transito con il posizionamento della barriera stradale con la relativa segnaletica mobile in loco, per tutti i veicoli a motore durante il giorno di mercato (di regola il venerdì mattina) dalle ore 7.00 alle ore 14.00 eccetto:
  - invalidi muniti del contrassegno invalidi;
  - mezzi di soccorso e forze di polizia;
  - velocipedi;
  - monopattini;
  - residenti di via Linificio e via Ponti dal civ. 1 al civ. 5, solo per l'uscita dei veicoli;

INOLTRE RAVVISATA LA PERICOLOSITA' DELL'INTERSEZIONE TRA LE VIE LOGOBARDICA E VIA PONTI

ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE del seguente punto:

VIA PONTI

- ☐ Istituzione del limite di velocità di 10 km/h in entrambi i sensi di marcia durante le giornate e gli orari del mercato settimanale per motivi di sicurezza viabilistica e tutela dell'utenza debole;
- ☐ Istituzione obbligo di svolta a destra in uscita da Via Ponti per immettersi in Via Longobardica durante le giornate e gli orari del mercato settimanale allo scopo di facilitare l'immissione su entrambe le vie;

L'Amministrazione Comunale si riserva di imporre nuove condizioni che si rendessero necessarie per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, sospendendo, modificando o revocando la presente autorizzazione nel caso di inosservanza o di abuso.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante l'apposizione di idonea segnaletica e con la pubblicazione all'Albo pretorio informatico dell'Ente.

Si precisa che tali provvedimenti non operano nei confronti dei veicoli delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, autoambulanze e mezzi di soccorso.

Qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, la Polizia Locale è autorizzata ad adottarle. L'Ufficio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n° 285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010 n. 104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 7 del vigente "Nuovo Codice della Strada" D. L.gs. n. 285/1992 .

Il Responsabile del V° Settore Polizia Locale
LUCA UBBIALI
Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)